

# STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti  
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti  
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Monza, 23 Marzo 2020

A TUTTI I CLIENTI  
E LORO SEDI

## CIRCOLARE N. 17/2020

Nella serata di ieri, domenica 22 marzo 2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo Dpcm contenente nuove misure urgenti in materia di contenimento della pandemia da COVID-19, di seguito vi riassumiamo le principali novità introdotte:

- Sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali ad eccezione di quelle elencate all'Allegato 1;
- Le attività professionali non sono sospese (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, etc.);
- Divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano se non per comprovate esigenze lavorative o di salute;
- Le attività produttive sospese possono continuare in modalità a distanza o lavoro agile (smart working);
- Le attività funzionali a garantire la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia competente, sino al diniego da parte della Prefettura le attività richiedenti restano in esercizio;
- sono consentite le attività essenziali e di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 146 del 1990 (ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione);
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo previa comunicazione al Prefetto provinciale competente, sino al diniego da parte della Prefettura le attività richiedenti restano in esercizio;
- Le imprese le cui attività sono sospese dal nuovo decreto possono completare la propria attività entro il 25.03.2020;
- Il decreto ha validità dal 23.03.2020 al 03.04.2020 compresi.

Alleghiamo alla presente il testo completo del decreto con il relativo allegato 1.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Bissanti